

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Carla Kaufmann

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini Mariatheresia Obkircher

Circolare

numero:	19i
del:	2024-02-06
autore:	Andrea Tinti

A tutti i clienti interessati

Visto di conformità per crediti IVA

1 Introduzione

Come noto¹, sono previsti dei limiti alla compensazione nel modello F24 o al rimborso dei Crediti IVA.

1.1 Limite di compensazione

Come noto, presupposto essenziale al fine di poter utilizzare in **compensazione “orizzontale”** (es. credito IVA con ritenute IRPEF, credito IRES con contributi INPS, ecc.) nel modello F24 il **credito annuale IVA** per un importo superiore ad Euro **5.000**, è che il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA sia stato preventivamente certificato da un soggetto abilitato².

La soglia di 5.000 è aumentata a Euro 50.000 a favore delle “start up” innovative³ per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

La soglia di 5.000 è inoltre aumentata a Euro 50.000 e per i crediti risultanti dalla dichiarazione annuale IVA 2024 relativa all'anno 2023 per i soggetti ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e con punteggio almeno pari a “8” (su una scala di 10) a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022 oppure a **8,5** (media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022)⁴. E’ previsto un aumento di tale limite a 70.000 euro annui⁵ subordinatamente all’emanazione di un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate⁶.

1.2 Limite per il rimborso

Il visto di conformità è richiesto anche per **il rimborso**⁷ del credito IVA di importo superiore a

1 Vedasi nostre circolari n. 57/2017 e 24/2020; con riferimento alle compensazioni orizzontali con modello F24 si veda anche la nostra recente circolare n. 19/2023

2 Professionisti, CAF imprese, oppure per le società di capitali dal revisore contabile ai sensi dell’art. 2409-bis CC

3 di cui all’art. 25, DL n. 179/2012, come previsto dall’art. 4, comma 11-novies, DL n. 3/2015,

4 come previsto ai commi da 11 a 13 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e dal Provv. dell’Agenzia delle Entrate n. 140005 del 27.4.2023. Vedasi anche i chiarimenti di cui alla circolare Agenzia Entrate n. 20/E/2019, § 7.4.

5 Art. 14 del DLgs. 1/2024 modificando l’art. 9-bis co. 11 lett. a) e b) del DL 50/2017.

6 che definisca i livelli di affidabilità fiscale applicabili, ai sensi del co. 12 dell’art. 9-bis del DL 50/2017

7 L’articolo 38-bis della Legge-IVA è stato dapprima modificato dall’art. 13 del DLgs n. 175/2014 – punto 3, in vigore dal 13/12/2014 e poi dall’articolo 7 quater del DL n. 193 del 22/10/2016 in vigore dal 03/12/2016;

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano – IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

Euro 30.000, qualora non si voglia prestare alcuna garanzia (Fideiussione bancaria, polizza assicurativa o titoli di stato)⁸ e non si rientri nella categoria di **soggetti "a rischio"**⁹. Per i soggetti considerati "a rischio" (attività iniziata da meno di due anni, fatta eccezione per le imprese start-up innovative, oppure in caso di cessione di attività o qualora nei due anni antecedenti l'istanza di rimborso siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica significativi) è in ogni caso richiesta **la garanzia**.

Tale limite è aumentato a Euro 50.000 per i crediti risultanti dalla dichiarazione annuale IVA 2024 relativa all'anno 2023 per i soggetti ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e con punteggio almeno pari a **"8"** (su una scala di 10) a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022 oppure a **8,5** (media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022)¹⁰. E' previsto un aumento di tale limite a 70.000 euro annui¹¹ subordinatamente all'emanazione di un provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate¹².

1.3 Soglie autonome

Informiamo inoltre che, la **verifica delle suddette soglie** va effettuata **separatamente per le compensazioni e per i rimborsi**. Così, ad esempio¹³, in presenza di un credito IVA pari a Euro 31.000) di cui richiesto a rimborso per Euro 27.000 e in compensazione per Euro 4.000, non è necessario apporre il visto di conformità ancorché la somma superi complessivamente la citata soglia.

2 Termini per la compensazione dei crediti IVA superiori a 5.000 Euro

I clienti che intendono **compensare** nel modello F24 (possibile solo **avvalendosi dei i canali telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate**¹⁴), il credito annuale IVA per un importo superiore ad euro 5.000 (o i maggiori limiti previsti sopra) con altre imposte o con contributi previdenziali, **devono ottenere il visto di conformità**. Poiché tali compensazioni possono essere fatte solo a partire **dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA**¹⁵ o dell'istanza¹⁶, da cui emerge il credito, si rende necessaria una preventiva pianificazione dei termini. Infatti prima della compensazione deve essere predisposta la dichiarazione annuale IVA e devono inoltre essere stati effettuati i controlli formali sopra precisati.

Qualora si intendesse incaricare il nostro studio per il rilascio del visto di conformità, in presenza di un credito IVA per l'**anno 2023** di importo superiore ad euro 5.000, da utilizzare in compensazione nel modello F24 con altre imposte, avvisiamo che deve pervenirci espressa richiesta scritta.

3 Rilascio del visto di conformità

3.1 Presupposto formale

Il presupposto per il rilascio del visto di conformità è che il soggetto a ciò abilitato abbia pre-

8 L'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 30.12.2014 ha fornito diversi chiarimenti in merito. Inoltre vedasi le circolari dell'Agenzia n35/E del 27.10.2015, 6/E del 19.2.2015 e 33/E del 22.7.2016 per quanto riguarda i rimborsi.

9 come definiti tali dall'art. 38-bis, 4. comma DPR 633/1972

10 come previsto ai commi da 11 a 13 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e dal Provv. dell'Agenzia delle Entrate n. 140005 del 27.4.2023. Vedasi anche i chiarimenti di cui alla circolare Agenzia Entrate n. 20/E/2019, § 7.4.

11 Art. 14 del DLgs. 1/2024 modificando l'art. 9-bis co. 11 lett. a) e b) del DL 50/2017.

12 che definisca i livelli di affidabilità fiscale applicabili, ai sensi del co. 12 dell'art. 9-bis del DL 50/2017

13 nel caso ordinario di un limite massimo di 5.000 euro per la compensazione e di 30.000 euro per il rimborso di un credito IVA

14 Ricordiamo che dal 24 aprile 2017 la compensazione orizzontale con modello F24 dei crediti di imposta può avvenire soltanto utilizzando i canali telematici **Entratel e Fisconline** dell'Agenzia delle Entrate – vedasi la nostra circolare n. 57/2017 a tale proposito

15 Art. 17, punto 1 D.Lgs.241/1997, dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017

16 L'istanza di rimborso o compensazione infrannuale avviene con il modello TR

disposto la dichiarazione annuale IVA ed abbia effettuato i prescritti controlli formali inerenti il credito annuale IVA¹⁷. Con la sottoscrizione della dichiarazione annuale IVA il soggetto abilitato attesta di aver effettuato il controllo formale del credito annuale IVA.

3.2 Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità

Il visto di conformità può essere rilasciato dai seguenti soggetti:

- dottori commercialisti ed esperti contabili; i responsabili dell'assistenza fiscale di un CAF imprese;
- per le società di capitali e gli altri enti cui si applica la normativa IRES, assoggettati al controllo contabile¹⁸, dal soggetto che esercita il controllo contabile;
- per i Comuni, dal revisore¹⁹ del Comune²⁰.

Consigliamo ai Comuni di raccogliere il consenso del revisore ad apporre il visto di conformità, facendosi sottoscrivere il modello della dichiarazione annuale IVA in cui è contenuto il visto di conformità, prima dell'invio telematico della stessa. In questo caso la dichiarazione deve essere compilata come segue:

SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO	Soggetto	Codice fiscale	
	1	Cod.Fisc. del revisore	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA

3.3 Controllo formale del credito annuale IVA

Il controllo riguarda la regolare tenuta e conservazione dei registri IVA, la corrispondenza dei dati riportati in dichiarazione IVA con la contabilità e la corrispondenza della contabilità con le rispettive fatture.

3.4 Documentazione

Al fine di poter effettuare i necessari controlli per il rilascio del visto di conformità, ci deve pervenire tempestivamente la seguente documentazione in formato elettronico (PDF, tiff o formato analogo):

- riepilogo annuale dei registri IVA suddiviso per aliquote e codici IVA
- liquidazioni IVA mensili o trimestrali
- dichiarazione annuale IVA dell'anno precedente, con relativa ricevuta di presentazione, qualora la dichiarazione non sia stata predisposta dal nostro studio
- modelli F24 con l'utilizzo del credito IVA (periodo di riferimento 2022, codice tributo 6099), oppure stampa dal "cassetto fiscale"
- modelli F24 con utilizzo in compensazione dei crediti IVA trimestrali (periodo di riferimento 2022, codici tributo 6036, 6037 e 6038), oppure stampa dal "cassetto fiscale"
- modelli F24 relativi ai versamenti periodici dell'IVA, compreso il versamento dell'acconto, oppure stampa dal "cassetto fiscale"
- istanze di rimborso IVA trimestrali, mod. IVA TR (anno di riferimento 2023)
- fatture in entrata con IVA esposta per un importo superiore al 10% dell'ammontare complessivo dell'IVA detratta nell'anno (importo del rigo VF71 della dichiarazione annuale IVA), nonché una lista di queste fatture.
- stampa definitiva dei registri IVA relativi al 2023 (acquisti, vendite, corrispettivi, regi-

¹⁷ Art. 2, c. 2 del decreto ministeriale n. 164 del 31.05.1999

¹⁸ Art. 2409-bis CC

¹⁹ Art. 234 D.Lgs. 267/2000

²⁰ Vedasi nostra circolare n. 67 del 21.09.2010

stri riepilogativi IVA)

- registri IVA acquisti relativi al 2023 in formato MS excel (xls) oppure OO calc (ods) senza righe e colonne vuote
- stampa dei codici attività dichiarati (“altre attività” nel cassetto fiscale ovvero in fisconline). Questo dato può essere rilevato dal nostro studio, qualora ci sia stata conferita la necessaria delega
- stampa del legale rappresentante della società o dell’ente (“rappresentanti” nel cassetto fiscale ovvero fisconline). Questo dato può essere rilevato dal nostro studio, qualora ci sia stata conferita la necessaria delega
- stampa del depositario delle scritture contabili (“depositari” nel cassetto fiscale ovvero in fisconline). Questo dato può essere rilevato dal nostro studio, qualora ci sia stata conferita la necessaria delega
- stampa dalla contabilità in partita doppia delle schede contabili del conto utilizzato per le compensazioni IVA ed eventuali altri conti utilizzati in ambito IVA

Qualora la dichiarazione annuale IVA non venga predisposta dal nostro studio, abbiamo inoltre bisogno della seguente documentazione:

- versione definitiva della dichiarazione annuale IVA mod. IVA/2024 presentata in forma autonoma
- la “check-list” per il visto di conformità compilata (da richiedere in Studio).

Il certificatore conserva la documentazione con la relativa check-list esclusivamente in forma elettronica (in formato PDF).

Ovviamente tutta la documentazione sopra elencata non deve essere nuovamente predisposta e consegnataci, qualora sia già a disposizione presso il nostro studio.

4 Predisposizione ed invio della dichiarazione annuale IVA

La dichiarazione annuale IVA deve essere predisposta ed inviata telematicamente dal professionista che ha rilasciato il visto di conformità.

Qualora la dichiarazione annuale IVA non sia stata predisposta dal nostro studio, ma il nostro studio debba rilasciare il visto di conformità, dobbiamo ricevere il file della dichiarazione in uno dei seguenti formati:

4.1 Formato Profis

Importeremo la dichiarazione annuale IVA nel nostro software, rilasceremo il visto di conformità ed invieremo la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate tramite il canale Entratel.

4.2 Formato Entratel

Invieremo il file della dichiarazione tramite il canale Entratel. Nel file deve essere inserito il codice fiscale del nostro studio, quale intermediario abilitato che provvede all’invio della dichiarazione ed il codice fiscale del soggetto abilitato che rilascia il visto di conformità.

In questo caso la dichiarazione deve essere compilata come segue:

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241/1997 Stefan Sandrini
	SNDSFN59D22A952N	

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato	01445870213
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione <input type="checkbox"/>	
Riservato all'incaricato	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione	<input type="checkbox"/>
	Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/>	
Data dell'impegno	giorno mese anno	FIRMA DELL'INCARICATO Winkler & Sandrini

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

